

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e della pensione: il primo il 31.3.2017, estinto anticipatamente nel maggio 2021, alla rata n. 49 (d'ora in avanti finanziamento A), e il secondo l'8.4.2021, estinto anticipatamente nel maggio 2025, alla rata n. 49 (d'ora in avanti finanziamento B). Esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro, con ricorso del 12.12.2025, chiedendo l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti *ex art. 125 sexies t.u.b.* per un importo complessivo di 2.498,98 euro a titolo di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione; chiede altresì, per entrambi i rapporti, la restituzione della commissione di estinzione, che ritiene illegittimamente applicata, la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, e quindi non dovute, e il rimborso delle spese legali, che quantifica in 200,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, preliminarmente eccepisce che è in corso il rinvio pregiudiziale alla CGUE, sollevato dal GdP di Palermo con ordinanza del 22.5.2025, con conseguente sospensione del giudizio *a quo*; nel merito eccepisce la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, nonché l'infondatezza delle domande di restituzione delle quote, della commissione di estinzione anticipata e di rimborso delle spese di assistenza professionale. Chiede pertanto il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di decurtare dall'importo oggetto di condanna quanto già complessivamente rimborsato al ricorrente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di due contratti di finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua dei contratti (art. 125-sexies t.u.b.).

2. L'eccezione di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale alla CGUE è infondata: l'istituto della sospensione del procedimento riguarda solo il giudice *a quo* che ha sollevato il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, giudice *a quo* che è tenuto a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia; non esiste, però, un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario – dinanzi al quale penda una controversia analoga; coerentemente, le *Disposizioni ABF* non indicano ipotesi di sospensione, né può intendersi, nel caso di specie, sussista un'eventuale "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale riguarda un diverso giudizio. Pertanto il Collegio ritiene di confermare sul punto l'orientamento già consolidato in seno ai Collegi territoriali dell'Arbitro nel senso del superamento dell'eccezione (fra le molte, questo Collegio, n. 2913/2025, ma anche ABF Torino, n. 1104/2025 e ABF Napoli, n. 4327/2025).

3. Venendo al merito, il Collegio rileva che i contratti di finanziamento sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) – il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

5. Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

6. Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
- metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;
- non rimborsabilità degli oneri erariali.

7. Tanto premesso, il Collegio rileva che, al momento del ricorso, al ricorrente erano ancora dovuti i rimborsi risultanti dai seguenti prospetti riepilogativi. Per il finanziamento A:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4.95%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.49%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	costi intermediazione (up front)	€ 2,088.00	€ 1,235.40	€ 782.86		€ 782.86
	spese di istruttoria (up front)	€ 625.00	€ 369.79	€ 234.33		€ 234.33
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1,017
interessi legali	1

Per il finanziamento B:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4.50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	37.29%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	spese di istruttoria (up front)	€ 420.00	€ 248.50	€ 156.63		€ 156.63
	costi di intermediazione (up front)	€ 471.00	€ 278.68	€ 175.65		€ 175.65
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 332
interessi legali	1

8. Il ricorrente chiede altresì, in relazione a entrambi i rapporti, la restituzione della commissione di estinzione anticipata, che sarebbe stata illegittimamente applicata; peraltro, non contesta l'erroneità dell'importo applicato, bensì la mancata allegazione dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Giova rammentare che, secondo il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020), «la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.». L'espressione «importo rimborsato in anticipo» «deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (così ancora il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11679/2021). Secondo l'art. 125-sexies, c. 3, t.u.b, applicabile *ratione temporis*, nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta «se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro». Nel caso di specie, dai documenti in atti risulta che l'importo rimborsato in anticipo è, per entrambi i rapporti, superiore alla soglia di 10.000,00 euro, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità dell'indennizzo per anticipata estinzione.

9. La domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza non merita accoglimento, dal momento che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua pretesa.

10. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.349,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE